



	P	A	
Presidente	Luca	Zaia	
Vicepresidente	Marino	Zorzato	
Assessori	Renato	Chisso	
	Roberto	Ciambetti	
	Luca	Coletto	
	Maurizio	Conte	
	Marialuisa	Coppola	
	Elena	Donazzan	
	Marino	Finozzi	
	Massimo	Giorgetti	
	Franco	Manzato	
	Remo	Sernagiotto	
	Daniele	Stival	
	Segretario	Mario	Caramel

Struttura amministrativa competente:
Unità di Progetto Caccia e Pesca

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1130 del 12 giugno 2012

OGGETTO: Stagione venatoria 2012/2013. Approvazione del calendario venatorio regionale (art.16 L.R. n. 50/1993).

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Viene approvato l'annuale calendario venatorio regionale che regolerà l'esercizio della caccia nel Veneto per la stagione 2012/2013, sentite le Province ed acquisito il parere tecnico-scientifico dell'ISPRA.

L'Assessore Daniele Stival riferisce quanto segue.

La Giunta regionale, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 9 dicembre 1993 n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio", sentite le Province e l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica – INFS (organo tecnico-scientifico di ricerca e consultazione per lo Stato, le Regioni e le Province, ora ISPRA), approva e pubblica il calendario venatorio entro il 15 giugno di ogni anno.

Il calendario venatorio deve indicare:

- le specie ammesse a prelievo ed i relativi periodi di caccia, ai sensi del comma 1, art. 18 della legge n. 157/92;
- il numero delle giornate settimanali di caccia, che non può essere superiore a tre, con possibilità di libera scelta al cacciatore, ad esclusione dei giorni di martedì e venerdì, con integrazione di due giornate per la sola caccia alla fauna migratoria da appostamento nei mesi di ottobre e novembre;
- il caniere massimo giornaliero e stagionale;
- l'ora di inizio e di termine della giornata venatoria.

Sulla base di tali previsioni il competente Assessorato regionale ha provveduto ad invitare le Province ad avanzare motivate proposte riguardanti i contenuti del calendario venatorio per la stagione 2012/2013 come dedotti dai commi 2 e 3 dell'art. 16 della L.R. n. 50/93.

Si è quindi provveduto, con nota prot. 172675 del 12.04.2012, a trasmettere all'ISPRA il progetto di calendario venatorio 2012/2013 per l'acquisizione del previsto parere consultivo.

Con l'allegata nota di riscontro prot. 16429 del 23.04.2012, facente parte integrante del presente provvedimento quale **Allegato A**, l'ISPRA ha trasmesso il proprio parere consultivo sul progetto di calendario sottoposto a valutazione.

Risulta necessario, prima della formale approvazione del calendario venatorio regionale per la stagione 2012/2013, facente parte integrante del presente provvedimento quale **Allegato B**, procedere ad una disamina analitica del contenuto del citato parere consultivo e degli orientamenti che vengono assunti dall'Amministrazione regionale nel recepire o meno le indicazioni formulate dall'ISPRA.

Nell'ambito di detto parere l'ISPRA ha rappresentato una sostanziale condivisione in ordine all'impostazione del calendario prospettata dall'Amministrazione regionale, fatte salve valutazioni articolate su elementi del progetto di calendario venatorio che a parere dell'ISPRA non appaiono condivisibili sotto il profilo tecnico-scientifico, come di seguito riportato.

L'ISPRA afferma preliminarmente che, sulla base del proprio documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art.42" (di seguito "Guida"), già trasmesso alle Amministrazioni con propria nota prot. n. 25495/T-A11 del 28.7.2010 (la Guida viene pertanto considerata facente parte integrante del richiamato parere prot. n. 16429 del 23.04.2012), "per molte specie i periodi e le modalità di prelievo riportati nella proposta di calendario venatorio in esame risultano più estesi rispetto a quelli indicati nello stesso documento e non sono condivisibili da parte di questo Istituto che, pertanto, esprime parere sfavorevole alla loro adozione".

Dato atto della genericità di detto riscontro preliminare (da interpretarsi evidentemente sulla base dei contenuti dell'allegata Guida) si osserva preliminarmente quanto segue.

La parte di osservazioni critiche che si possono "desumere" a carico di specie stanziali quali lepre, fagiano, starna, pernice rossa, ecc. non risultano in alcuna misura rapportate (proprio perché l'ISPRA si limita a richiamare la Guida messa a disposizione delle Amministrazioni regionali) alle realtà territoriali ed ambientali del Veneto. Se può essere in parte condivisa (pagina 2 della Guida, paragrafo intitolato: "L'Applicazione dei Key concepts a livello regionale") l'affermazione dell'ISPRA in ordine alla mancanza di presupposti biologici a sostegno di calendari regionali differenziati avuto riguardo alle specie migratrici ("Nel nostro Paese la possibilità di stabilire stagioni di caccia differenziate a livello regionale per gli uccelli migratori non risponde a criteri biologici e tecnici accettabili, stante la rapidità con la quale i fronti di migrazione attraversano l'intero territorio italiano..."), pari valutazione non può essere proposta (ed in effetti l'ISPRA non la propone) avuto riguardo alle specie stanziali, specie per le quali, tra l'altro, assumono particolare importanza le strategie di pianificazione faunistico-venatoria assunte dall'Amministrazione regionale e dalle Amministrazioni provinciali con i rispettivi Piani faunistico-venatori (articoli 8 e 9 della L.R. 50/93) e le strategie gestionali assunte dagli Ambiti Territoriali di Caccia e dai Comprensori Alpini (art. 21, comma 8 e art.24, comma 5 della L.R. 50/93). Premesso che è la stessa legge quadro nazionale (art.18, comma 2 della legge 157/92) a prevedere, in particolare, la valutazione dell'adeguatezza dei Piani faunistico-venatori nell'ambito delle istruttorie sottese all'approvazione dei calendari venatori, con particolare riferimento proprio alle ipotesi di "scostamento" dagli archi temporali fissati dalla legge quadro nazionale, si evidenzia come i Piani faunistico-venatori (art. 10 della Legge 157/92) rappresentino strumenti preziosi di conoscenza del territorio e degli ambienti a scala idonea (provinciale e regionale), utili (se non indispensabili) in sede di formulazione del parere consultivo avuto riguardo, lo si ribadisce, alle specie stanziali, e cioè a quelle specie per le quali l'ISPRA medesimo non nega la sussistenza di presupposti biologici a sostegno di calendari regionali differenziati. In altre parole, per le specie stanziali l'ISPRA, nel suggerire archi temporali diversi da quelli stabiliti dall'art.18, comma 1 della legge 157/92, dovrebbe produrre indicazioni motivatamente rapportate alle singole realtà provinciali e regionali, a tal fine ricorrendo anche ai più volte richiamati Piani faunistico-venatori e relative analisi/monitoraggi di supporto, e ciò in quanto per le specie stanziali la valutazione dei fondamentali parametri biologici ed ambientali (aree di rifugio; produttività delle zone di ripopolamento; tipologia di agricoltura; disponibilità di fonti alimentari; velocità di accrescimento e maturazione dei soggetti giovanili; gestione delle zoonosi; esistenza o meno di popolazioni che si riproducono in natura; attività di ripopolamento; ecc.) consentono di formulare indirizzi gestionali basati su più solide istruttorie tecnico-scientifiche e quindi di pervenire ad una ottimizzazione, sotto i profili biologici, delle date di apertura e chiusura della stagione venatoria, e ciò soprattutto nel momento in cui si ritenga di suggerire uno scostamento dagli archi temporali fissati dal più volte richiamato art. 18, comma 1 della legge 157/92. Certamente la soluzione migliore sarebbe che l'ISPRA producesse studi e monitoraggi con la massima articolazione a livello regionale, in modo tale che le proprie indicazioni gestionali (che nel caso delle specie migratorie dovrebbero evidentemente derivare da lavori condotti in collaborazione con centri di ricerca esteri, ma che nel caso delle specie stanziali devono derivare da una verifica "in loco" del dispiegarsi temporale dei cicli biologici) risultino maggiormente "fruibili" in sede di istruttoria condotta a livello regionale ai fini dell'approvazione del calendario venatorio. Obiettivo che pur dovrà essere conseguito a beneficio di una corretta gestione della materia a partire appunto dalle specie stanziali, le quali, è bene ricordarlo, per vent'anni sono state oggetto di caccia senza problema alcuno sulla base degli archi temporali tuttora vigenti ai sensi dell'art.18 comma 1 della legge 157/92.

Sempre con riferimento alle specie stanziali, si evidenzia come il parere dell'ISPRA purtroppo non riferisca in ordine a quali specifici studi condotti a livello territoriale viene fatto riferimento, impedendo anche per tale via all'Amministrazione regionale di "cogliere", del parere acquisito, il grado di applicabilità alla realtà veneta.

Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue in relazione alle osservazioni critiche formulate dall'ISPRA nel parere reso, partendo dall'ultimo capoverso di pagina 1 del parere, relativo alla Pernice rossa:

1) Pernice rossa (*Alectoris rufa*).

L'ISPRA afferma che l'inserimento della Pernice rossa (*Alectoris rufa*) tra le specie cacciabili nelle aziende agri-turistico-venatorie... si configura di fatto come una introduzione in natura di una specie alloctona, pratica vietata ai sensi del D.P.R. n.357/97, così come modificato dal D.P.R. 120/03, e rappresenta un'operazione non condivisibile sul piano biologico e tecnico.

Per quanto concerne la pernice rossa si ritiene che le riserve formulate da parte dell'ISPRA (concernenti l'inquinamento genetico che potrebbe conseguire all'immissione sul territorio, sia pur limitatamente alle Aziende agro-turistico-venatorie, di un taxon non autoctono) siano superabili alla luce dei riscontri tecnico-scientifici a suo tempo operati nel Veneto in occasione della predisposizione del Piano faunistico venatorio regionale 1996-2000.

Al riguardo si richiama quanto, nel merito, viene evidenziato dal richiamato compendio tecnico-scientifico che accompagna detto Piano (pagina 67): "Attualmente viene reintrodotta in discreto numero quale oggetto di gare cinofile oppure in Aziende agro-turistico-venatorie ed in Aziende faunistico-venatorie, dato che il suo allevamento in cattività non presenta difficoltà di rilievo. In poco tempo, al massimo qualche settimana, i capi liberati scompaiono senza lasciare traccia di sé e non si conoscono episodi di nidificazione."

Ne consegue che, nel caso specifico, non si realizza alcuna "introduzione in natura di specie alloctona" (che è vietata dal D.P.R. 357/97), e ciò proprio in relazione al fatto che i capi provenienti da allevamento liberati in Azienda agro-turistico-venatoria vengono prontamente abbattuti.

Non risulta pertanto prospettabile, almeno nel Veneto, detta ipotesi di impatto negativo.

2) Rilascio di Quaglie (*Coturnix coturnix*) di allevamento nelle AFV e AATV.

Si osserva innanzitutto che non è dato sapere a quali studi l'ISPRA faccia riferimento nel paventare l'ibridazione tra le quaglie allevate, una volta immesse in natura, e le quaglie comuni. In particolare non è dato sapere quali sono state le modalità sperimentali di immissione in natura poste in essere nell'ambito di detti studi e se tra dette modalità è ricompresa anche l'immissione in aziende agri-turistico-venatorie (AATV), strutture ove si realizza una gestione venatoria che si caratterizza per il pronto abbattimento dei capi liberati all'interno dei confini della struttura medesima, con cadenza giornaliera legata alle richieste dei cacciatori paganti.

Ciò premesso l'Amministrazione regionale ritiene, anche sulla base di una pluriennale esperienza condotta in collaborazione con le Province che sul territorio garantiscono l'assolvimento delle funzioni di presidio costante delle attività degli istituti privatistici, di non uniformarsi all'indirizzo formulato dall'ISPRA tenuto conto soprattutto della ridotta capacità di adattamento dei soggetti provenienti da allevamento immessi alla quale consegue una possibilità di sopravvivenza degli eventuali "superstiti" praticamente nulla.

Aggiungasi che le AATV vengono istituite per legge in territori a scarso pregio ambientale. Per contro le quaglie selvatiche prediligono, ovviamente, ambienti ad elevata valenza ecologica con la conseguenza che l'incontro e l'eventuale ibridizzazione tra quaglie giapponesi (*Coturnix coturnix japonica*) e quaglie comuni (*Coturnix coturnix coturnix*) si prospetta quale evento certamente assoggettabile a studi di laboratorio ma, di fatto, non riscontrabile nella realtà delle cose alla luce delle considerazioni di cui sopra.

3) Mancata sospensione della caccia alla Moretta (*Aythya fuligula*).

L'ISPRA non fornisce motivazioni in ordine alla necessità di sospendere la caccia alla Moretta. L'Amministrazione regionale intende assumere un indirizzo gestionale difforme dal parere partendo dalla Guida fornita dallo stesso Istituto nazionale. A tale riguardo si evidenzia come l'ISPRA, a pag. 19 e 20 della Guida, così si esprime: "Secondo il documento "Key Concepts" la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 31 agosto (3^a decade di agosto) e l'inizio della migrazione pre-nuziale al 1° febbraio

(1^a decade di febbraio)... Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia deve essere tenuto in conto il rischio di confusione con altre specie di anatre, relativamente elevato in generale e particolarmente elevato nel caso della Moretta tabaccata... ed il problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide; pertanto l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 20 gennaio".

Al riguardo si ritiene possa essere mantenuto l'arco temporale stabilito dall'art. 18, comma 1 della Legge 157/92 (dalla terza domenica di settembre alla fine di gennaio), tenuto conto:

- relativamente alla data di apertura: della data (31 agosto) alla quale si attesta la fine del periodo di riproduzione e dipendenza (pag. 20 della Guida);
- relativamente alla data di chiusura: della data (1° febbraio) alla quale si attesta l'inizio della migrazione pre-nuziale (pag. 19 e 20 della Guida);
- che la questione del disturbo nelle zone umide e la paventata confusione con la specie protetta Moretta tabaccata (*Aythya nyroca*) sono affrontate e risolte nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto assoluto di caccia alla specie Moretta (*Aythya filigula*);
- che al di fuori di Rete Natura 2000 il rischio di abbattimento della specie Moretta tabaccata è pressoché nullo posto che il Veneto non ospita popolazioni nidificanti significative di detta specie protetta (Melega, 2007) né contingenti svernanti superiori a poche unità.

4) Mancata sospensione della caccia al Combattente (*Philomachus pugnax*).

L'ISPRA non fornisce motivazioni in ordine alla necessità di sospendere la caccia al Combattente. L'Amministrazione regionale intende assumere un indirizzo gestionale specifico difforme dal parere della Guida fornita dallo stesso Istituto nazionale. A tale ultimo riguardo si evidenzia che la guida (pag. 25) si esprime nel merito: "Un periodo di caccia compreso tra la 3° domenica di settembre ed il 20 gennaio potrebbe risultare teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento Key Concepts". Tuttavia deve essere tenuto in conto il problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide; pertanto l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 20 gennaio".

Si evidenzia che trattasi di specie cacciabile (ai sensi dell'art.18 della legge 157/92) che già si avvale di un regime "limitativo" dei prelievi venatori in relazione al divieto imposto dal Decreto Ministeriale 17 ottobre 2007 e successive modificazioni avuto riguardo alle Zone speciali di conservazione (ZSC) e alle Zone di protezione speciale (ZPS) facenti parte di Rete Natura 2000. Detto divieto, operando sulla quasi totalità delle zone umide venete, di fatto rende il prelievo venatorio di soggetti appartenenti alla specie Combattente del tutto trascurabile.

Aggiungasi che i censimenti compiuti in Africa equatoriale (areale di svernamento della specie), eseguiti e pubblicati dall'ONCFS (Trollet et al. 2009), fanno registrare una sostanziale stabilità della popolazione svernante ovvero quella che interessa l'Italia nel corso della migrazione post-nuziale.

Si evidenzia inoltre che i dati dei censimenti invernali Wetlands International in Europa aggiornati al 2005 che dimostrano un incremento delle presenze in tutte e tre le regioni biogeografiche (West Mediterranean, Northwest Europe, East Mediterranean).

Tutto ciò premesso si dà atto che il progetto di calendario, aderendo al principio di precauzione, anticipa la chiusura della stagione venatoria al 31 ottobre a fronte delle previsioni contenute nell'art. 18, comma 1 della Legge 157/92 (31 gennaio) e nella Guida (20 gennaio).

5) Colombaccio (*Columba palumbus*): preapertura durante il mese di settembre e mancato rispetto dell'arco temporale.

Il progetto di calendario risulta sostanzialmente in linea con gli orientamenti espressi dall'ISPRA a pagina 28 della Guida.

Per quanto concerne la preapertura, peraltro consentita dalla legge, si dispone, a parziale recepimento dell'indirizzo dell'ISPRA, la riduzione da cinque a due giornate in preapertura.

Per quanto concerne invece il mancato rispetto dell'arco temporale, si da atto che quest'ultimo viene ad essere rispettato in relazione al fatto che il presente provvedimento non dispone la post-chiusura dell'arco temporale medesimo, già autorizzata per la passata stagione.

6) Tortora (*Streptopelia turtur*): preapertura.

L'ISPRA, a pag.27/29 della Guida, così si esprime: "...Nel piano di gestione europeo dedicato a questa specie il prelievo venatorio è considerato un fattore di rischio di importanza media/sconosciuta...seguendo il principio di precauzione si raccomanda l'adozione di un carniere giornaliero e stagionale non superiore a 5 e 25 capi per cacciatore...il prelievo venatorio risulta sostanzialmente praticabile solo ricorrendo alla cosiddetta "preapertura"..tale facoltà dovrebbe essere limitata a tre giornate fisse...con carniere giornaliero...non superiore..a 5 capi..e nella forma esclusiva dell'appostamento".

Al riguardo si ritiene che il progetto di calendario venatorio sottoposto al parere consultivo dell'ISPRA non si discosti sostanzialmente dalle indicazioni fornite dall'ISPRA medesimo (cinque giornate in preapertura; carniere massimo giornaliero in periodo di preapertura ridotto da 25 a 10 capi per cacciatore; forma esclusiva da appostamento).

7) Merlo (*Turdus merula*): preapertura.

L'ISPRA, a pag.29/30 della Guida, così si esprime: "Secondo il documento "Key Concepts" la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 31 agosto (3^a decade di agosto) e l'inizio della migrazione prenuziale al 10 gennaio (2^a decade di gennaio)...Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre ed il 10 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza...Tuttavia, stante la fenologia mostrata dalla specie, l'ISPRA considera idoneo un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 30 dicembre. L'eventuale anticipo della stagione venatoria è teoricamente possibile ma va praticato con cautela.....(tre giornate fisse, da appostamento, con un carniere massimo giornaliero di 5 capi per cacciatore).

Al riguardo si ritiene di mantenere la data di apertura generale prevista dall'art.18, comma 1 della legge 157/92 (terza domenica di settembre) in relazione al buono stato di conservazione della specie (pagina 29 della Guida) e alla fine del periodo di dipendenza individuata dall'ISPRA medesimo al 31 agosto (pagina 29 della Guida). Per quanto concerne l'anticipo dell'apertura della stagione venatoria si ritiene che le cinque giornate da appostamento previste dal progetto siano sostanzialmente in linea con le indicazioni dell'ISPRA, tenuto conto anche del fatto che vengono recepite le indicazioni relative al carniere massimo giornaliero nelle giornate di preapertura e alla forma di caccia (da appostamento).

8) Fagiano (*Phasianus colchicus*): apertura il 16 settembre anziché il 1° di ottobre.

L'ISPRA, a pag.12 della Guida, così si esprime: "Un periodo di caccia compreso tra il 20 settembre ed il 30 novembre risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts" (2^a decade di settembre). Tuttavia l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° di ottobre in quanto coincidente con un più completo sviluppo dei giovani, in particolare quelli appartenenti alle covate tardive".

Al riguardo, nel ribadire le preliminari controdeduzioni più sopra formulate avuto riguardo alla fauna stanziale, si ritiene si possa autorizzare l'arco temporale di cui all'art.18, comma 1 della Legge 157/92 (dalla terza domenica di settembre a fine dicembre) in quanto si ritiene che tra la terza domenica di settembre ed il primo giorno di ottobre (date separate da sole dodici giornate) non sia dato riscontrare, almeno in territorio veneto, differenze particolarmente significative in termini di completamento dei cicli riproduttivi e/o sviluppo fisico e comportamentale dei giovani appartenenti alla specie fagiano. Per contro, la posticipazione suggerita comporterebbe una sorta di "doppia apertura generale" della stagione venatoria con concentrazione dei prelievi (nell'arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre ed il 1° ottobre) a carico delle specie per le quali l'Istituto non suggerisce l'apertura posticipata, fatto questo che può comportare effetti anche assai negativi a carico della fauna selvatica. Per quanto concerne la chiusura della stagione venatoria in data successiva al 30 novembre, si evidenzia che le condizioni ritenute indispensabili dall'ISPRA vengono indicate per un eventuale prolungamento dell'esercizio venatorio sino al mese di gennaio, ma non per il prolungamento sino al mese di dicembre (pag. 12 della Guida).

9) Starna (*Perdix perdix*): apertura il 16 settembre anziché il 1° di ottobre.

L'ISPRA, a pagina 11 della Guida, indica che "Un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 30 novembre risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico e compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts" (terza decade di settembre)."

Al riguardo si ritiene si possa autorizzare l'arco temporale di cui all'art.18, comma 1 della Legge 157/92 (dalla terza domenica di settembre a fine dicembre) in quanto si ritiene che tra la terza domenica di settembre ed il primo giorno di ottobre (date separate da sole dodici giornate) non sia dato riscontrare, almeno in territorio veneto, differenze particolarmente significative in termini di completamento dei cicli riproduttivi e/o sviluppo fisico e comportamentale dei giovani appartenenti alla specie Starna. Per contro, la posticipazione suggerita comporterebbe una sorta di "doppia apertura generale" della stagione venatoria con concentrazione dei prelievi (nell'arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre ed il 1° ottobre) a carico delle specie per le quali l'Istituto non suggerisce l'apertura posticipata, fatto questo che può comportare effetti anche assai negativi a carico della fauna selvatica. Per quanto concerne il mese di dicembre si ritiene, in ossequio al principio di precauzione, pur non condividendo gli indirizzi gestionali forniti dall'ISPRA in assenza del Piano d'azione nazionale per la Starna, evocato dall'ISPRA nel parere reso per la passata stagione venatoria, e ribadendo le preliminari controdeduzioni più sopra formulate avuto riguardo alla fauna stanziale, di introdurre una specifica limitazione (da due capi ad un capo giornaliero per cacciatore) per il carnere giornaliero realizzato nel corso del mese di dicembre.

10) Quaglia (*Coturnix coturnix*): apertura il 16 settembre anziché il 1° di ottobre.

L'ISPRA, a pagina 26 della Guida, così si esprime: "Un periodo di caccia compreso tra il 20 settembre ed il 31 dicembre risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia l'ISPRA considera opportuno il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre, poiché questa specie dovrebbe essere cacciata in forma vagante con il cane, pratica da evitarsi per ragioni connesse al disturbo arrecabile alla restante fauna non oggetto di prelievo nello stesso periodo per la presenza di giovani ancora alle dipendenze dai genitori".

Al riguardo si ritiene che possa essere mantenuta la data di apertura della stagione di caccia prevista dall'art. 18, comma 1 della Legge 157/92, e ciò in quanto il trascorrere del limitato arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre ed il 1° ottobre non è in grado, ad avviso dell'Amministrazione regionale, di incidere significativamente sull'entità dell'impatto paventato dall'ISPRA, tenuto altresì conto che la caccia vagantiva con il cane viene autorizzata anche per altre specie nel limitato arco temporale di cui trattasi.

11) Germano reale (*Anas platyrhynchos*): apertura il 16 settembre anziché il 1° di ottobre.

L'ISPRA, a pagina 16 della Guida, così si esprime: "Secondo il documento "Key Concepts" la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 31 agosto...e l'inizio della migrazione pre-nuziale al 1° gennaio...Il buono stato di conservazione del Germano in Europa, l'elevata consistenza della popolazione svernante in Italia, il fatto che una parte assai rilevante degli effettivi presenti nel nostro Paese sono da considerarsi stanziali e tendenzialmente in incremento potrebbero permettere la prosecuzione dell'attività di prelievo fino alla seconda decade di gennaio, senza che questo possa verosimilmente incidere in maniera significativa sullo status della popolazione...Tuttavia deve essere tenuto in conto il rischio di confusione con altre specie di anatre (relativamente elevato) ed il problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide; pertanto l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 20 gennaio."

Al riguardo si ritiene possa essere mantenuto l'arco temporale stabilito dall'art. 18, comma 1 della Legge 157/92 (dalla terza domenica di settembre alla fine di gennaio), tenuto conto:

- relativamente alla data di apertura: del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pagina 16 della Guida) e della data (31 agosto) alla quale si attesta la fine del periodo di riproduzione e dipendenza (pagina 16 della Guida); si evidenzia che il citato Decreto ministeriale 17 ottobre 2007, relativo alle misure limitative da adottarsi nelle ZPS, non prevede per il Germano reale l'apertura posticipata al 1° ottobre imposta invece per le altre specie di anatidi;
- relativamente alla data di chiusura: del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pagina 16 della Guida) e della richiamata possibilità di sovrapposizione (una decade) di cui alla "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" messa a disposizione della Commissione europea (pag. 39, paragrafo 2.7.2) facente parte del presente provvedimento quale **Allegato C**, nonché della limitazione del numero di giornate

settimanali di caccia nel mese di gennaio all'interno delle ZPS (che rappresentano la quasi totalità delle zone umide venete) imposta dal DM 17.10.2007, così come recepito nel calendario oggetto di approvazione (punto 13, lettera g).

12) Canapiglia (*Anas strepera*): apertura il 16 settembre anziché il 1° di ottobre.

L'ISPRA, a pag.17 della Guida, così si esprime: "Secondo il documento "Key Concepts" la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 31 luglio (3^ decade di luglio) e l'inizio della migrazione pre-nuziale al 20 gennaio (3^ decade di gennaio)... Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 20 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia deve essere tenuto in conto il rischio di confusione con altre specie di anatre (relativamente elevato) ed il problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide; pertanto l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre".

Al riguardo si ritiene possa essere mantenuto l'arco temporale stabilito dall'art. 18, comma 1 della Legge 157/92 (dalla terza domenica di settembre alla fine di gennaio), tenuto conto:

- relativamente alla data di apertura: della data (31 luglio) alla quale si attesta la fine del periodo di riproduzione e dipendenza (pagina 17 della Guida) e dell'assenza di segnalazioni da parte dell'ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia, i cacciatori ai sensi di legge sostengono prove specifiche per il riconoscimento delle specie);
- relativamente alla data di chiusura: della richiamata possibilità di sovrapposizione (una decade) di cui alla citata Guida interpretativa (**Allegato C**) e dell'assenza di segnalazioni da parte dell'ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia, i cacciatori ai sensi di legge sostengono prove specifiche per il riconoscimento delle specie);
- che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di caccia alla specie Canapiglia in data antecedente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione dell'esercizio venatorio a sole due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni recepite al punto 13 lettera g) del calendario venatorio oggetto di approvazione.

13) Codone (*Anas acuta*): apertura il 16 settembre anziché il 1° di ottobre.

L'ISPRA, a pag.18 della Guida, così si esprime: "Secondo il documento "Key Concepts" l'inizio della migrazione pre-nuziale è fissato al 20 gennaio (terza decade di gennaio). Ulteriori dati raccolti...testimoniano l'inizio della migrazione pre-nuziale entro il mese di gennaio...". Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 20 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia deve essere tenuto in conto il rischio di confusione con altre specie di anatre (relativamente elevato) ed il problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide; pertanto l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre."

Al riguardo si ritiene possa essere mantenuto l'arco temporale stabilito dall'art. 18, comma 1 della Legge 157/92 (dalla terza domenica di settembre alla fine di gennaio), tenuto conto:

- relativamente alla data di apertura: della sostanziale assenza nel Veneto di coppie nidificanti (pag.18 della Guida) e dall'assenza di segnalazioni da parte dell'ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia i cacciatori, ai sensi di legge, sostengono prove specifiche per il riconoscimento delle specie);
- relativamente alla data di chiusura: della richiamata possibilità di sovrapposizione (una decade) di cui alla citata Guida interpretativa (**Allegato C**) e dall'assenza di segnalazioni da parte dell'ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia i cacciatori, ai sensi di legge, sostengono prove specifiche per il riconoscimento delle specie);
- che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete

Natura 2000 (e nel Veneto quasi tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di caccia alla specie Codone in data antecedente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione dell'esercizio venatorio a sole due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni recepite al punto 13 lettera g) del calendario venatorio oggetto di approvazione.

14) Alzavola (*Anas crecca*): apertura il 16 settembre anziché il 1° di ottobre.

L'ISPRA, a pag.20 e 21 della Guida, così si esprime: "Secondo il documento "Key Concepts" la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 10 settembre (1^ decade di settembre) e l'inizio della migrazione pre-nuziale al 20 gennaio (3^ decade di gennaio)... Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 20 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia deve essere tenuto in conto il rischio di confusione con altre specie di anatre (relativamente elevato) ed il problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide; pertanto l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre".

Al riguardo si ritiene possa essere mantenuto l'arco temporale stabilito dall'art. 18, comma 1 della Legge 157/92 (dalla terza domenica di settembre alla fine di gennaio), tenuto conto:

- relativamente alla data di apertura: del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pagina 20 della Guida), della data (10 settembre) alla quale si attesta la fine del periodo di riproduzione e dipendenza (pagina 21 della Guida) e dell'assenza di segnalazioni da parte dell'ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia, i cacciatori ai sensi di legge sostengono prove specifiche per il riconoscimento delle specie);
- relativamente alla data di chiusura: del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pagina 20 della Guida), della richiamata possibilità di sovrapposizione (una decade) di cui alla citata Guida interpretativa (**Allegato C**) e dell'assenza di segnalazioni da parte dell'ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia, i cacciatori ai sensi di legge sostengono prove specifiche per il riconoscimento delle specie);
- che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di caccia alla specie Alzavola in data antecedente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione dell'esercizio venatorio a sole due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni recepite al punto 13 lettera g) del calendario venatorio oggetto di approvazione.

15) Fischione (*Anas penelope*): apertura il 16 settembre anziché il 1° di ottobre.

L'ISPRA, a pag.17 della Guida, così si esprime: "Secondo il documento "Key Concepts" il periodo di inizio della migrazione prepuziale è fissato al 20 febbraio (terza decade di febbraio). Ulteriori dati raccolti.....testimoniano l'inizio della migrazione pre-nuziale entro il mese di gennaio...". Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 10 febbraio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia deve essere tenuto in conto il rischio di confusione con altre specie di anatre (relativamente elevato) ed il problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide; pertanto l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 20 gennaio."

Al riguardo si ritiene possa essere mantenuto l'arco temporale stabilito dall'art. 18, comma 1 della Legge 157/92 (dalla terza domenica di settembre alla fine di gennaio), tenuto conto:

- relativamente alla data di apertura: del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag.17 della Guida) e dell'assenza di segnalazioni da parte dell'ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia i cacciatori sostengono, ai sensi di legge, prove specifiche per il riconoscimento delle specie);
- relativamente alla data di apertura: del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag.17 della Guida) e dell'assenza di segnalazioni da parte dell'ISPRA in ordine a pericoli di

- confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia i cacciatori sostengono, ai sensi di legge, prove specifiche per il riconoscimento delle specie);
- relativamente alla data di chiusura: della richiamata possibilità di sovrapposizione (una decade) di cui alla citata Guida interpretativa (**Allegato C**) e dell'assenza di segnalazioni da parte dell'ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia i cacciatori sostengono, ai sensi di legge, prove specifiche per il riconoscimento delle specie);
- che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di caccia alla specie Fischione in data antecedente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione dell'esercizio venatorio a sole due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni recepite al punto 13 lettera g) del calendario venatorio oggetto di approvazione.

16) Mestolone (*Anas clypeata*): apertura il 16 settembre anziché il 1° di ottobre.

L'ISPRA, a pag.18 e 19 della Guida, così si esprime: "Secondo il documento "Key Concepts" la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 31 agosto (3^ decade di agosto) e l'inizio della migrazione pre-nuziale al 1° febbraio (1^ decade di febbraio)... Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia deve essere tenuto in conto il rischio di confusione con altre specie di anatre (relativamente elevato) ed il problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide; pertanto l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 20 gennaio."

Al riguardo si ritiene possa essere mantenuto l'arco temporale stabilito dall'art. 18, comma 1 della Legge 157/92 (dalla terza domenica di settembre alla fine di gennaio), tenuto conto:

- relativamente alla data di apertura: della data (31 agosto) alla quale si attesta la fine del periodo di riproduzione e dipendenza (pagina 19 della Guida) e dell'assenza di segnalazioni da parte dell'ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia, i cacciatori ai sensi di legge sostengono prove specifiche per il riconoscimento delle specie);
- relativamente alla data di chiusura: della richiamata possibilità di sovrapposizione (una decade) di cui alla citata Guida interpretativa (**Allegato C**) e dell'assenza di segnalazioni da parte dell'ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia, i cacciatori ai sensi di legge sostengono prove specifiche per il riconoscimento delle specie);
- che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di caccia alla specie Mestolone in data antecedente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione dell'esercizio venatorio a sole due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni recepite al punto 13 lettera g) del calendario venatorio oggetto di approvazione.

17) Marzaiola (*Anas querquedula*): apertura il 16 settembre anziché il 1° di ottobre.

Il progetto di calendario risulta in linea con gli orientamenti espressi dall'ISPRA alle pagine 21 e 22 della Guida.

18) Moriglione (*Aythya ferina*): apertura il 16 settembre anziché il 1° di ottobre.

L'ISPRA, a pag.19 della Guida, così si esprime: "Secondo il documento "Key Concepts" la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 10 agosto (1^ decade di agosto) e l'inizio della migrazione pre-nuziale al 1° febbraio (1^ decade di febbraio). Va tuttavia osservato che ulteriori dati raccolti e trasmessi ufficialmente alla Commissione europea da parte dell'INFS (oggi ISPRA) testimoniano l'inizio della migrazione pre-nuziale già in gennaio... è ciò è ulteriormente confermato dalle informazioni analizzate nell'Atlante della migrazione degli uccelli in Italia... Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di

settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts”. Tuttavia deve essere tenuto in conto il rischio di confusione con altre specie di anatre (relativamente elevato) ed il problema del disturbo derivante dall’attività venatoria nelle zone umide; pertanto l’ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 20 gennaio.”

Al riguardo si ritiene possa essere mantenuto l’arco temporale stabilito dall’art. 18, comma 1 della Legge 157/92 (dalla terza domenica di settembre alla fine di gennaio), tenuto conto:

- relativamente alla data di apertura: della data (10 agosto) alla quale si attesta la fine del periodo di riproduzione e dipendenza (pagina 19 della Guida) e dell’assenza di segnalazioni da parte dell’ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia, i cacciatori ai sensi di legge sostengono prove specifiche per il riconoscimento delle specie);
- relativamente alla data di chiusura: della richiamata possibilità di sovrapposizione (una decade) di cui alla citata Guida interpretativa (**Allegato C**) e dell’assenza di segnalazioni da parte dell’ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia, i cacciatori ai sensi di legge sostengono prove specifiche per il riconoscimento delle specie);
- che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell’Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di caccia alla specie Moriglione in data antecedente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione dell’esercizio venatorio a sole due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni recepite al punto 13 lettera g) del calendario venatorio oggetto di approvazione.

19) Folaga (*Fulica atra*): apertura il 16 settembre anziché il 1° di ottobre.

L’ISPRA, a pag. 22 della Guida, così si esprime: “Secondo il documento “Key Concepts” la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 31 luglio (3^ decade di luglio) e l’inizio della migrazione pre-nuziale al 20 gennaio (3^ decade di gennaio). Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 20 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts”. Tuttavia deve essere tenuto in conto il problema del disturbo derivante dall’attività venatoria nelle zone umide; pertanto l’ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell’apertura della caccia al 1° ottobre”.

Al riguardo si ritiene possa essere mantenuto l’arco temporale stabilito dall’art. 18, comma 1 della Legge 157/92 (dalla terza domenica di settembre alla fine di gennaio), tenuto conto:

- relativamente alla data di apertura: del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pagina 22 della Guida) e della data (31 luglio) alla quale si attesta la fine del periodo di riproduzione e dipendenza (pagina 22 della Guida);
- relativamente alla data di chiusura: del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pagina 22 della Guida) e della richiamata possibilità di sovrapposizione (una decade) di cui alla citata Guida interpretativa (**Allegato C**);
- che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell’Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di caccia alla specie Folaga in data antecedente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione dell’esercizio venatorio a sole due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni recepite al punto 13 lettera g) del calendario venatorio oggetto di approvazione.

20) Gallinella d’acqua (*Gallinula chloropus*): apertura il 16 settembre anziché il 1° di ottobre.

L’ISPRA, a pag.22 e 23 della Guida, così si esprime: “Secondo il documento “Key Concepts” la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 31 luglio (3^ decade di luglio) e l’inizio della migrazione pre-nuziale al 20 gennaio (3^ decade di gennaio). Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 20 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts”. Tuttavia deve essere tenuto in conto il

problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide; pertanto l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre”.

Al riguardo si ritiene possa essere mantenuto l'arco temporale stabilito dall'art. 18, comma 1 della Legge 157/92 (dalla terza domenica di settembre alla fine di gennaio), tenuto conto:

- relativamente alla data di apertura: del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pagina 22 della Guida) e della data (31 luglio) alla quale si attesta la fine del periodo di riproduzione e dipendenza (pagina 22 della Guida);
- relativamente alla data di chiusura: del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pagina 22 della Guida) e della richiamata possibilità di sovrapposizione (una decade) di cui alla citata Guida interpretativa (**Allegato C**);
- che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di caccia alla specie Gallinella d'acqua in data antecedente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione dell'esercizio venatorio a sole due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni recepite al punto 13 lettera g) del calendario venatorio oggetto di approvazione.

21) Porciglione (*Rallus aquaticus*): apertura il 16 settembre anziché il 1° di ottobre.

L'ISPRA, a pag.23 della Guida, così si esprime: “Secondo il documento “Key Concepts” la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 20 settembre (2^ decade di settembre) e l'inizio della migrazione pre-nuziale al 20 febbraio (3^ decade di gennaio). Ulteriori dati raccolti e trasmessi ufficialmente alla Commissione Europea da parte dell'INFS (oggi ISPRA) testimoniano l'inizio della migrazione pre-nuziale già nel mese di gennaio....e ciò è confermato dalle informazioni analizzate nell'Atlante della migrazione degli uccelli in Italia recentemente pubblicato dall'ISPRA. Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 20 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts”. Tuttavia deve essere tenuto in conto il problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide; pertanto l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre”.

Al riguardo si ritiene possa essere mantenuto l'arco temporale stabilito dall'art. 18, comma 1 della Legge 157/92 (dalla terza domenica di settembre alla fine di gennaio), tenuto conto:

- relativamente alla data di apertura: della data (20 settembre) alla quale si attesta la fine del periodo di riproduzione e dipendenza (pag. 23 della Guida);
- relativamente alla data di chiusura: della richiamata possibilità di sovrapposizione (una decade) di cui alla citata Guida interpretativa (**Allegato C**);
- che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di caccia alla specie Porciglione in data antecedente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione dell'esercizio venatorio a sole due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni recepite al punto 13 lettera g) del calendario venatorio oggetto di approvazione.

22) Pavoncella (*Vanellus vanellus*): apertura il 16 settembre anziché il 1° di ottobre.

L'ISPRA, a pag.25 della Guida, così si esprime: “Secondo il documento “Key Concepts” la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 31 luglio (3^ decade di luglio) e l'inizio della migrazione pre-nuziale al 1° febbraio (1^ decade di febbraio).... Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts”. Tuttavia deve essere tenuto in conto il problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide; pertanto l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 20 gennaio”.

Al riguardo si ritiene possa essere mantenuto l'arco temporale stabilito dall'art. 18, comma 1 della Legge 157/92 (dalla terza domenica di settembre alla fine di gennaio), tenuto conto:

- relativamente alla data di apertura: della data (31 luglio) alla quale si attesta la fine del periodo di riproduzione e dipendenza (pagina 25 della Guida);
- relativamente alla data di chiusura: della data (1° febbraio) alla quale si attesta l'inizio della migrazione pre-nuziale (pag. 25 della Guida);
- che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di caccia alla specie Pavoncella in data antecedente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione dell'esercizio venatorio a sole due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni recepite al punto 13 lettera g) del calendario venatorio oggetto di approvazione.

23) Beccaccino (*Gallinago gallinago*): apertura il 16 settembre anziché il 1° di ottobre.

L'ISPRA, a pag.23 e 24 della Guida, così si esprime: "Secondo il documento "Key Concepts" il periodo di inizio della migrazione pre-nuziale è fissato al 1 febbraio (1^ decade di febbraio).. Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia deve essere tenuto in conto il problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide e quello del rischio di confusione con altre specie cacciabili (Frullino); pertanto l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia compreso tra il 1° di ottobre ed il 20 gennaio".

Al riguardo si ritiene possa essere mantenuto l'arco temporale stabilito dall'art. 18, comma 1 della Legge 157/92 (dalla terza domenica di settembre alla fine di gennaio), tenuto conto:

- relativamente alla data di apertura: dell'assenza di specifiche indicazioni contenute nella Guida relative a problematiche di interferenza con la chiusura del periodo di riproduzione e dipendenza, nonché dell'assenza di segnalazioni da parte dell'ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia i cacciatori, ai sensi di legge, sostengono prove specifiche per il riconoscimento delle specie);
- relativamente alla data di chiusura: della data (1° febbraio) alla quale si attesta l'inizio della migrazione pre-nuziale (pag. 23 e 24 della Guida) e dell'assenza di segnalazioni da parte dell'ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia i cacciatori, ai sensi di legge, sostengono prove specifiche per il riconoscimento delle specie);
- che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di caccia alla specie Beccaccino in data antecedente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione dell'esercizio venatorio a sole due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni recepite al punto 13 lettera g) del calendario venatorio oggetto di approvazione.

24) Frullino (*Lymnocyptes minimus*): apertura il 16 settembre anziché il 1° di ottobre.

L'ISPRA, a pag.24 della Guida, così si esprime: "Secondo il documento "Key Concepts" il periodo di inizio della migrazione pre-nuziale è fissato al 1 febbraio (1^ decade di febbraio).. Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia deve essere tenuto in conto il problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide e quello del rischio di confusione con altre specie cacciabili (Beccaccino); pertanto l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia compreso tra il 1° di ottobre ed il 20 gennaio".

Al riguardo si ritiene possa essere mantenuto l'arco temporale stabilito dall'art. 18, comma 1 della Legge 157/92 (dalla terza domenica di settembre alla fine di gennaio), tenuto conto:

- relativamente alla data di apertura: dell'assenza di specifiche indicazioni contenute nella Guida relative a problematiche di interferenza con la chiusura del periodo di riproduzione e dipendenza, nonché dell'assenza di segnalazioni da parte dell'ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia i cacciatori, ai sensi di legge, sostengono prove specifiche per il riconoscimento delle specie);

- relativamente alla data di chiusura: della data (1° febbraio) alla quale si attesta l'inizio della migrazione pre-nuziale (pag. 24 della Guida) e dell'assenza di segnalazioni da parte dell'ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia i cacciatori, ai sensi di legge, sostengono prove specifiche per il riconoscimento delle specie);
- che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di caccia alla specie Frullino in data antecedente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione dell'esercizio venatorio a sole due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni recepite al punto 13 lettera g) del calendario venatorio oggetto di approvazione.

25) Beccaccia (*Scolopax rusticola*): apertura il 16 settembre anziché il 1° di ottobre.

L'ISPRA, a pagina 27 della Guida, così si esprime: "Un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 10 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Stante lo stato di conservazione della specie e la forte pressione venatoria alla quale viene sottoposta, l'ISPRA considera idonea per la conservazione e la razionale gestione della specie la chiusura della caccia al 31 dicembre."

Nel rammentare che l'arco temporale massimo indicato per la specie beccaccia dall'art.18 comma 1 della legge 157/92 è compreso tra la terza domenica di settembre e la fine del mese di gennaio, si ritiene di mantenere l'arco temporale indicato nel progetto di calendario venatorio compreso tra la terza domenica di settembre ed il 19 gennaio, tenuto conto:

- che la tendenza della popolazione europea della specie è valutata stabile da due pubblicazioni scientifiche successive al rapporto di BirdLife International (Wetlands International 2006. Waterbird Population Estimates- Fourth Edition; Delany et al., 2009); un capitolo della pubblicazione più recente (Delany et al., 2009) verte sullo stato di conservazione della beccaccia e riporta: un aumento della specie nidificante in Danimarca, Irlanda, Paesi Bassi e Spagna, una stabilità o un lieve incremento in Francia, un declino in Germania, Lettonia, Regno Unito ed Ucraina; sulla base di questi dati la popolazione è giudicata globalmente stabile;
- che la data di inizio della migrazione prenuziale in Italia, stabilita nel documento ORNIS Key Concepts, è la seconda decade di gennaio; per tale motivo, in armonia con la Guida interpretativa della "Direttiva Uccelli", la caccia può chiudere alla fine della seconda decade ovvero il 19 gennaio (la possibilità di sovrapposizione del periodo di caccia e della migrazione pre-nuziale di una decade è consentita dalla Guida Interpretativa sulla Direttiva 409/79/CEE prodotta dalla Commissione Europea che, al paragrafo 2.7.2, pagina 39, così recita: "Nello studio sui concetti fondamentali i dati relativi al periodo di riproduzione e di migrazione pre-nuziale sono presentati in periodi di dieci giorni - decenni. Il grado di precisione è quindi di dieci giorni. Pertanto, la sovrapposizione di una decade tra la stagione di caccia e il periodo della migrazione pre-nuziale e della riproduzione è considerata una sovrapposizione "teorica" in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione. Per periodi superiori ad una decade, l'incertezza cessa e quindi si tratta di una sovrapposizione reale.").
- Peraltro, condividendo in linea generale il principio di precauzione a cui fa cenno l'ISPRA, si da atto che il progetto di calendario adotta un caniere giornaliero e stagionale non superiore rispettivamente a 3 e 20 capi per cacciatore.

26) Allodola (*Alauda arvensis*): apertura il 16 settembre anziché il 1° di ottobre.

L'ISPRA, a pag. 29 della Guida, così si esprime: "La fenologia e lo stato di conservazione di questa specie inducono ad evitare un prelievo venatorio a carico della popolazione nidificante in Italia prima dell'arrivo dei contingenti in migrazione, oltre che protratto durante l'inverno; pertanto l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia esteso al massimo tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre".

Al riguardo si ritiene che possa essere mantenuta la data di apertura della stagione venatoria prevista dall'art.18, comma 1 della Legge 157/92 in quanto le probabilità che la caccia incida sulle popolazioni

nidificanti non può aumentare in misura significativa al variare dei dodici giorni intercorrenti tra la terza domenica di settembre ed il 1° ottobre.

27) Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*): apertura il 16 settembre anziché il 1° di ottobre.

L'ISPRA, a pagina 31 della Guida, così si esprime: "Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre ed il 10 di gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia, stante la fenologia della migrazione post-riproduttiva e lo status della popolazione nidificante in Italia, l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° di ottobre".

Al riguardo si ritiene di mantenere l'arco temporale indicato nel progetto di calendario venatorio compreso tra la terza domenica di settembre ed il 19 gennaio (progetto che comunque recepisce in parte le indicazioni dell'ISPRA anticipando la chiusura della stagione venatoria rispetto al termine fissato dall'art. 18 comma 1 della legge 157/92), tenuto conto:

- relativamente alla data di apertura: del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pagina 31 della Guida) e dalla stabilità/tendenza all'incremento della popolazione nidificante in Italia (pagina 31 della Guida);
- relativamente alla data di chiusura: del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pagina 31 della Guida) e della richiamata possibilità di sovrapposizione (una decade) di cui alla citata Guida interpretativa (**Allegato C**).

28) Tordo sassello (*Turdus iliacus*): apertura il 16 settembre anziché il 1° di ottobre.

L'ISPRA, a pagina 31 della Guida, così si esprime: "Secondo il documento "Key Concepts" l'inizio del periodo di migrazione pre-nuziale è fissato al 20 gennaio...Le modalità con cui la caccia ai tordi viene spesso praticata può determinare il rischio di abbattimenti involontari di specie simili (in particolare il Tordo bottaccio) e quindi l'ISPRA ritiene inopportuna una chiusura differenziata della caccia nell'ambito di questo gruppo. Pertanto, anche per il Tordo sassello risulta indicato un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 10 gennaio".

Al riguardo si ritiene di mantenere l'arco temporale indicato nel progetto di calendario venatorio compreso tra la terza domenica di settembre al 31 gennaio, tenuto conto:

- relativamente alla data di apertura: del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pagina 31 della Guida);
- relativamente alla data di chiusura: del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pagina 31 della Guida) e della richiamata possibilità di sovrapposizione (una decade) di cui alla citata Guida interpretativa (**Allegato C**);
- sempre relativamente alla data di chiusura: dell'allineamento temporale delle date di chiusura nell'ambito del gruppo (per le specie Cesena e Tordo sassello la chiusura della stagione venatoria è fissata al 31 gennaio);
- per quanto concerne il rischio di abbattimenti involontari si evidenzia come le modalità pratiche di esercizio venatorio alle specie migratorie (che si realizza in gran parte avvalendosi di richiami vivi che richiamano i conspecifici) tende a ridurre al minimo se non ad annullare il suddetto rischio.

29) Cesena (*Turdus pilaris*): apertura il 16 settembre anziché il 1° di ottobre.

L'ISPRA, a pagina 30 della Guida, così si esprime: "Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre ed il 10 di gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia, stante la fenologia della migrazione post-riproduttiva e lo status della popolazione nidificante in Italia, l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° di ottobre".

Al riguardo si ritiene di mantenere l'arco temporale indicato nel progetto di calendario venatorio compreso tra la terza domenica di settembre al 31 gennaio, tenuto conto:

- relativamente alla data di apertura: del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pagina 30 della Guida) e dalla stabilità della popolazione nidificante sulle Alpi (pagina 30 della Guida);
- relativamente alla data di chiusura: del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pagina 30 della Guida) e di quanto riportato dall'ISPRA medesimo nella pubblicazione "I Tordi in Italia" uscita nel 2010, ove si afferma che il periodo di svernamento della specie nel Veneto risulta più prolungato rispetto al resto del paese: nel Veneto, quindi, la migrazione prenuziale comincia più tardi.

- 30) Merlo (*Turdus merula*): apertura il 16 settembre anziché il 1° di ottobre.
Si rimanda alle considerazioni di cui al punto 7).
- 31) Chiusura della caccia alla Tortora (*Streptopelia turtur*) il 24 dicembre anziché il 31 ottobre.
Dato atto che la Guida nulla riferisce in ordine alla data di chiusura dell'arco temporale che può essere suggerito per la specie Tortora, ritenendosi di dover comunque recepire almeno in parte l'indicazione dell'ISPRA, si dispone l'anticipo della chiusura dal 24 dicembre al 29 novembre.
- 32) Chiusura della caccia alla Quaglia (*Coturnix coturnix*) il 31 dicembre anziché il 31 ottobre.
Si rimanda alle considerazioni di cui al punto 10).
- 33) Chiusura della caccia a Germano reale, canapiglia, Alzavola, Marzaiola, Mestolone, Fischione, Codone, Moriglione, Folaga, Gallinella d'acqua, Porciglione, Pavoncella, Beccaccino e Frullino il 31 gennaio anziché il 20 gennaio.
Si rimanda alle considerazioni di cui ai precedenti punti: 11, 12, 14, 17, 16, 15, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24.
- 34) Chiusura della caccia alla Beccaccia (*Scolopax rusticola*) il 20 gennaio anziché il 31 dicembre.
Si rimanda alle considerazioni di cui al punto 25.
- 35) Chiusura della caccia al Tordo bottaccio il 19 gennaio e al Tordo sassello e alla Cesena il 31 gennaio anziché il 10 gennaio.
Si rimanda alle considerazioni di cui ai precedenti punti 27, 28 e 29.
- 36) Caccia alla Starna in assenza delle condizioni indicate per ciò che concerne lo status locale delle popolazioni e la predisposizione di piani di prelievo.
Per quanto concerne lo status locale delle popolazioni, l'Amministrazione regionale nel richiamare preliminarmente le considerazioni di cui al precedente punto 9) nonché le considerazioni di carattere gestionale sulla fauna stanziale di cui alle premesse, ritiene che lo status locale delle popolazioni di Starna presenti nel Veneto consenta comunque di assoggettare a prelievo venatorio detta specie in attesa che il Piano d'azione nazionale per la Starna, richiamata dalla Guida a pag. 11, (unitamente agli auspicati approfondimenti a livello regionale) possa essere messo a disposizione. Si da comunque atto che il calendario dispone la riduzione del carniere giornaliero (punto 8, lettera a dell'allegato calendario).
- 37) Caccia alla Coturnice (*Alectoris graeca*) in assenza delle condizioni indicate per ciò che concerne lo status locale delle popolazioni e la predisposizione di piani di prelievo.
Il progetto di calendario risulta in linea con gli orientamenti espressi dall'ISPRA a pagina 8/9 della Guida, tenuto conto che nel Veneto il prelievo venatorio della fauna tipica alpina (categoria alla quale appartiene la coturnice) è oggetto di specifica regolamentazione provinciale (articolo 16, comma 4 della L.R. n.50/93) secondo specifici censimenti e piani di prelievo numerico per singola specie. Si evidenzia altresì che nelle ZPS e nei SIC del Veneto, aree che interessano la gran parte del territorio regionale utile alla specie, le misure di attenuazione previste dal PFVR impongono il rispetto di rigidi parametri al fine di consentire il prelievo alla specie: censimenti primaverili ed estivi ripetuti almeno tre volte, da effettuarsi su almeno il 10% del territorio adatto alla specie; sospensione dei prelievi in caso di dati censuari che indicano il rapporto giovani/ adulti inferiore a 1,1; assegnazione nominativa del capo per piani di prelievo inferiori a 5 capi (Allegato D al Piano faunistico-venatorio regionale approvato con L.R. 1/2007).
- 38) Caccia alla Pernice bianca (*Lagopus mutus*) in assenza delle condizioni indicate per ciò che concerne lo status locale delle popolazioni e la predisposizione di piani di prelievo.
Il progetto di calendario risulta in linea con gli orientamenti espressi dall'ISPRA a pagina 7 della Guida, tenuto conto che nel Veneto il prelievo venatorio della fauna tipica alpina (categoria alla quale appartiene la pernice bianca) è oggetto di specifica regolamentazione provinciale (articolo 16, comma 4 della L.R. n. 50/93) secondo specifici censimenti e piani di prelievo numerico per singola specie. Si evidenzia altresì che nelle ZPS e nei SIC del Veneto, aree che interessano la gran parte del territorio regionale utile alla specie, le misure di attenuazione previste dalla valutazione d'incidenza dal PFVR impongono il rispetto di rigidi parametri al fine di consentire il prelievo alla specie: censimenti primaverili ed estivi ripetuti almeno tre

volte, da effettuarsi su almeno il 10% del territorio adatto alla specie; sospensione dei prelievi in caso di dati censuari che indicano il rapporto giovani/ adulti inferiore a 1,1; assegnazione nominativa del capo per piani di prelievo inferiori a 5 capi (Allegato D al Piano faunistico-venatorio regionale approvato con L.R. 1/2007).

39) Caccia al Gallo forcello (*Tetrao tetrix*) in assenza delle condizioni indicate per ciò che concerne lo status locale delle popolazioni e la predisposizione di piani di prelievo.

Il progetto di calendario risulta in linea con gli orientamenti espressi dall'ISPRA a pagina 7 e 8 della Guida, tenuto conto che nel Veneto il prelievo venatorio della fauna tipica alpina (categoria alla quale appartiene il fagiano di monte) è oggetto di specifica regolamentazione provinciale (articolo 16, comma 4 della L.R. 50/93) secondo specifici censimenti e piani di prelievo numerico per singola specie. Si evidenzia altresì che nelle ZPS e nei SIC del Veneto, aree che interessano la gran parte del territorio regionale utile alla specie, le misure di attenuazione previste dal PFVR impongono il rispetto di rigidi parametri al fine di consentire il prelievo alla specie: censimenti primaverili ed estivi ripetuti almeno tre volte, da effettuarsi su almeno il 10% del territorio adatto alla specie; sospensione dei prelievi in caso di dati censuari che indicano il rapporto giovani/femmine adulte inferiore a 1,35; assegnazione nominativa del capo per piani di prelievo inferiori a 5 capi (Allegato D al Piano faunistico-venatorio regionale approvato con L.R. 1/2007).

40) Caccia al Colombaccio, Ghiandaia, Gazza, Cornacchia nera, Cornacchia grigia nel periodo 21 gennaio – 10 febbraio a meno di 500 metri dalle zone umide frequentate dagli uccelli acquatici e a meno di 500 metri da pareti rocciose o parzialmente tali.

L'Amministrazione regionale ritiene che il disturbo lamentato sia alquanto relativo in quanto la stragrande maggioranza dei prelievi aventi per oggetto gli anatidi avviene in zona vallivo-lagunare, in un contesto ove la caccia specialistica appunto agli acquatici è sostanzialmente realizzata in via esclusiva (Aziende faunistico-venatorie) e dove, proprio al fine di favorire l'arrivo e la sosta di detta fauna, non si realizza da parte dei cacciatori alcuna ulteriore tipologia di caccia.

Per quanto riguarda il presunto disturbo all'inizio dell'attività riproduttiva dei rapaci rupicoli, si ritiene che il numero di giornate assentite a febbraio non determini un impatto significativo, tenuto conto che lo stesso parere individua nella prima decade di febbraio solo la fase iniziale (in termini statistici) del periodo riproduttivo con conseguente possibilità di ritenere non effettivo ma solo teorico l'impatto paventato.

In ogni caso, la questione sollevata dall'ISPRA può ritenersi in toto superata tenuto conto che per l'unica specie di effettivo interesse venatorio (Colombaccio) il progetto di calendario in approvazione rinuncia alle giornate di febbraio.

41) Carniere per la Quaglia e la Tortora.

Aderendo parzialmente all'indirizzo dell'ISPRA si dispone l'inserimento di un carniere stagionale massimo pari a 100 Quaglie e 100 Tortore. Per quanto concerne i carnieri giornalieri si evidenzia come sotto i profili conservazionistici risulti importante non tanto il carniere giornaliero quanto quello stagionale.

42) Carniere per il Codone (*Anas acuta*).

Nell'evidenziare che il progetto di calendario venatorio sottoposto alla valutazione dell'ISPRA contiene un tetto di prelievo annuale per il Codone, in adesione all'approccio prudenziale suggerito dall'ISPRA, si dispone la riduzione da 10 a 5 capi del carniere giornaliero.

43) Carniere per l'Allodola (*Alauda arvensis*).

Dato atto che il progetto contiene un limite di carniere giornaliero massimo pari a 10 capi per le giornate di caccia praticate nel mese di settembre, aderendo all'approccio prudenziale dell'ISPRA, si dispone l'introduzione di un limite di carniere stagionale pari a 100 capi.

44) Integrazione di due giornate per la sola caccia alla fauna selvatica migratoria da appostamento, nei mesi di ottobre e novembre.

L'ISPRA afferma di rimanere nell'impossibilità di valutare oggettivamente le possibili conseguenze derivanti dalla concessione di ulteriori due giornate per la caccia da appostamento, durante i mesi di ottobre e novembre.

Si prende atto innanzitutto che non risultano sussistenti riscontri tecnico-scientifici che attestino effetti negativi causati dalle giornate integrative alla migratoria (mesi di ottobre e novembre) previste dall'art.16, comma 2, lettera b) della L.R. 50/93.

Si dà atto che le giornate integrative non sono previste all'interno delle Aziende faunistico-venatorie, e cioè nel territorio regionale dove vengono realizzati la quasi totalità dei prelievi di soggetti appartenenti alle specie migratrici acquatiche, specie in passato segnalate dall'ISPRA quali meritevoli di particolare attenzione in termini di quantificazione dei carnieri.

45) Lepre bianca (*Lepus timidus*).

L'ISPRA è del parere che la lepre bianca "non possa essere gestita correttamente attraverso le forme della caccia programmata...occorre invece subordinare un eventuale prelievo alla realizzazione di operazioni di monitoraggio volte a pianificare il numero dei capi prelevabili nelle singole unità territoriali di gestione, in modo da non compromettere ulteriormente la conservazione delle relative popolazioni".

Orbene, per quanto riguarda la specie lepre bianca si dà atto che nel Veneto la medesima specie è oggetto di prelievo solo sulla base dei calendari venatori integrativi e dei piani di prelievo numerici approvati dalle Province per la Zona faunistica delle Alpi (art. 16, comma 4 della L.R. 50/93) previa realizzazione di censimenti specifici volti a stabilire il numero di capi prelevabili.

46) Caccia agli ungulati.

L'ISPRA osserva quanto segue: "Il calendario venatorio in esame consente la caccia agli Ungulati nel periodo 1° ottobre-29 novembre in forma non selettiva. Questo Istituto...ritiene che gli Ungulati...debbano essere cacciati esclusivamente attraverso il prelievo selettivo, basato su piano di abbattimento quantitativo e qualitativo per classi di sesso ed età ed esercitato in forma individuale, all'aspetto e/o alla cerca con armi a canna rigata dotate di ottica di mira e senza l'ausilio di cani".

Preso atto di detta osservazione, si dispone che la caccia di selezione agli ungulati poligastrici appartenenti alle specie Daino (*Dama dama*), Camoscio alpino (*Rupicapra rupicapra*), Capriolo (*Capreolus capreolus*), Cervo (*Cervus elaphus*), Muflone (*Ovis musimon*) venga autorizzata e regolamentata dalle Province il cui territorio ricade interamente o in parte nella Zona faunistica delle Alpi, in sede di applicazione di quanto previsto dall'articolo 16, comma 4 e dall'articolo 23, comma 3 della L.R. 50/93, secondo le direttive approvate dalla Giunta regionale con DGR n. 559 del 03.04.2012 avuto riguardo alla caccia di selezione nonché sentito l'ISPRA per quanto concerne l'eventuale forma non selettiva. Si dispone altresì che in territorio non ricompreso nella Zona faunistica delle Alpi la caccia alle suddette specie può essere autorizzata e regolamentata dalle Province di cui sopra unicamente attraverso il prelievo selettivo, basato su piano di abbattimento qualitativo e quantitativo per classi di sesso ed età ed esercitato in forma individuale all'aspetto, alla cerca e/o da appostamento (in funzione dei profili di sicurezza) con armi a canna rigata dotate di ottica di mira e senza l'ausilio di cani.

47) Tempi di caccia per la piccola selvaggina stanziale.

L'ISPRA espone quanto segue: "Per evidenti ragioni tecniche ed organizzative e di efficace svolgimento della vigilanza sull'attività venatoria, questo Istituto ritiene opportuno che la data di apertura della caccia alla piccola selvaggina stanziale, esercitata tradizionalmente in forma vagante, suggerita per i Galliformi (1° Ottobre) venga adottata anche per la lepre comune ed il coniglio selvatico. Inoltre, anche per i Lagomorfi ciò consentirebbe un più completo sviluppo degli ultimi nati ed il completamento della stagione riproduttiva".

Si ritiene che tra la terza domenica di settembre ed il primo giorno di ottobre (date separate da sole dodici giornate) non sia dato riscontrare, nei nostri ambienti, differenze particolarmente significative in termini di completamento dei cicli riproduttivi e/o sviluppo fisico e comportamentale dei giovani nati in estate appartenenti alle specie stanziali (Lagomorfi e Fasianidi). Per contro, la posticipazione suggerita comporterebbe una sorta di "doppia apertura generale" della stagione venatoria con concentrazione dei prelievi (nell'arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre ed il 1° ottobre) a carico delle specie per le quali l'Istituto non suggerisce l'apertura posticipata, fatto questo che può comportare effetti anche assai negativi a carico della fauna selvatica.

Si rimanda inoltre alle considerazioni proposte in sede preliminare avuto riguardo alle specie stanziali.

48) Volpe (*Vulpes vulpes*).

L'ISPRA fornisce indicazioni gestionali che prevedono un periodo più ristretto nel caso di caccia vagantiva ed un periodo più ampio per la caccia esercitata in squadre organizzate con l'ausilio dei cani da seguita.

Si ritiene di mantenere l'arco temporale previsto dall'art.18, comma 1 della Legge 157/92 senza distinzioni correlate alla modalità di esercizio venatorio in quanto:

- nella realtà veneta la pratica della caccia alla volpe in squadre organizzate non è particolarmente diffusa;
- non vengono segnalate, dalle competenti Amministrazioni provinciali, problematiche particolari connesse al prelievo della volpe nell'intera stagione venatoria;
- trattasi di specie in buono stato di conservazione che non di rado deve essere sottoposta a piani di controllo numerico (specie opportunistica in grado di arrecare notevoli danni ai piccoli allevamenti ed alla stessa fauna selvatica).

49) Periodo di addestramento ed allenamento cani.

Premesso che la data di inizio per l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia è fissata con norma di legge (art. 18, comma 2 della L.R. 50/93), si evidenzia come il progetto di calendario venatorio non si discosti, sul punto, da quello relativo alla stagione venatoria 2008-2009 in occasione della quale l'allora INFS non aveva evidenziato alcuna osservazione al riguardo. Si sottolinea, inoltre, che nessun riscontro confermativo, nel merito dei paventati impatti potenziali, è stato prodotto dalle competenti Amministrazioni provinciali. Al riguardo, si evidenzia che dette Amministrazioni hanno in materia di allenamento ed addestramento cani una particolare competenza: esse infatti debbono individuare, in sede di pianificazione faunistico-venatoria (art.9, comma 2, lettera e) della L.R. 50/93), le zone ed i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani da caccia, attività tendenzialmente affini all'allenamento/addestramento per così dire "libero" ai sensi dell'art. 18, comma 2 della L.R. 50/93. Esse hanno, pertanto, tutta la competenza per valutare localmente (con riferimento al proprio territorio ed ai relativi ambienti) l'opportunità o meno di proporre alla Regione (cosa che non hanno fatto) di introdurre specifiche limitazioni temporali aggiuntive a quelle stabilite dal più volte richiamato art.18. Ad ogni buon conto si evidenzia che la stessa Amministrazione regionale, nell'ambito delle misure di attenuazione del PFVR a carico dei siti Natura 2000, ha provveduto ad introdurre ove opportuno, a seguito di specifica valutazione sito per sito, il posticipo dell'inizio dell'attività di addestramento cani in territorio libero al 1° settembre. Aggiungasi che il DM 17.10.2007 ha disposto il divieto dell'addestramento prima del 1° settembre in tutte le ZPS, divieto recepito al punto 13 lettera e) dal calendario venatorio oggetto di approvazione.

50) Adempimenti legati all'adesione dell'Italia all'AEWA.

Si evidenzia che nelle misure di attenuazione stabilite dal Piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012) approvato con L.R. n. 1 del 5 gennaio 2007 (caccia nelle zone umide che ricadono nei siti di Rete Natura 2000 del Veneto) si dà atto (vedasi Allegato D di detta L.R. 1/2007) dell'entrata in vigore, dal 2009, del divieto dell'uso di pallini di piombo per la caccia nelle zone umide. Inoltre il DM 17 ottobre 2007 ha definitivamente imposto tale divieto in tutte le ZPS, nei termini specificati al punto 14 lettera c) del calendario venatorio oggetto di approvazione.

Per quanto concerne le statistiche sui dati di abbattimento, esse vengono effettuate dalle Province sulla base dei dati contenuti nei tesserini venatori, tesserini che debbono essere restituiti alle Province medesime entro il 31 marzo successivo alla chiusura della stagione venatoria (articoli 14, comma 6, e 35, comma 1 lettera c della L.R. n. 50/93).

Per quanto concerne i monitoraggi, si evidenzia che, il medesimo Piano faunistico-venatorio regionale (art. 29 del relativo Regolamento di attuazione) prevede specifici censimenti all'interno delle Aziende faunistico-venatorie che ricadono in territorio vallivo-lagunare.

Per quanto concerne infine il controllo del bracconaggio, esso viene assicurato per il tramite della vigilanza venatoria, la quale può avvalersi, com'è noto, non solo degli agenti di vigilanza dipendenti dalle Province, ma anche delle guardie volontarie, del Corpo Forestale dello Stato, delle guardie addette ai parchi, della polizia giudiziaria, delle guardie giurate comunali, forestali e campestri, delle guardie private riconosciute, delle guardie ecologiche e zoofile (art. 27, comma 2 della Legge 157/92).

51) Utilizzo di munizioni atossiche per la caccia agli ungulati.

Nel merito delle osservazioni formulate dall'ISPRA si osserva quanto segue:

- a) non è dato sapere a quali recenti studi l'ISPRA faccia riferimento;
- b) rarissimi risultano i casi di comportamenti non etici da parte dei cacciatori (animali feriti e non recuperati, con conseguente abbandono delle carcasse ai rapaci necrofagi);
- c) non risulta comunque che alcuna segnalazione dei pericoli paventati (impatti sulla sicurezza durante l'esercizio venatorio; impatti sulla conservazione delle popolazioni di rapaci necrofagi; impatti sull'uomo) sia stata formulata dalle Amministrazioni provinciali, dalle Riserve Alpine venete e dalle Autorità competenti in materia sanitaria.

52) Valutazione d'incidenza della caccia sulla Rete Natura 2000.

Si da atto che la Regione Veneto ha già provveduto a dare piena applicazione ai principi contenuti nelle Direttive 79/409/CEE (ora abrogata e sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE) e 92/43/CEE. A tale riguardo si sottolinea che la regolamentazione dell'esercizio venatorio nelle aree SIC e ZPS che ricadono in territorio veneto si dovrà attenere alle specifiche misure di attenuazione stabilite dal Piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012) approvato con L.R. 1 del 5 gennaio 2007 nonché alle specifiche prescrizioni contenute nell'allegato Calendario venatorio in recepimento del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007 e successive modificazioni.

Si evidenzia che la Valutazione di incidenza è prevista dalla normativa comunitaria soltanto per l'adozione di atti a contenuto pianificatorio e programmatico, ma non per il calendario venatorio (Ordinanza TAR Piemonte 691/2010; Ordinanza TAR Marche 624/2010), calendario che contiene comunque al punto 13 una serie di stringenti disposizioni a salvaguardia delle Zone di Protezione Speciale (ZPS).

Tutto ciò premesso, con il presente atto si dispone l'approvazione dell'allegato calendario venatorio regionale valido nel Veneto per la stagione venatoria 2012/2013, facente parte integrante del presente provvedimento quale **Allegato B**.

In questa sede si dispone altresì che l'eventuale gestione a fini venatori della specie Cinghiale (*Sus scrofa*) venga realizzata dalle Provincie secondo gli indirizzi sperimentali approvati con DGR n. 2088 del 03.08.2010 la cui applicabilità viene quindi estesa anche per la stagione venatoria 2012-2013.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell' art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine di compatibilità con la legislazione regionale e statale;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalle Amministrazioni provinciali e del parere consultivo reso dall'ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale prot. 16429 del 23.4.2012 (**Allegato A**);

RICHIAMATA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio", così come modificata dall'art.42 della legge comunitaria 2009;

VISTO l'articolo 16 della L.R. 50/93;

RICHIAMATO l'Allegato D della legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 "Piano faunistico venatorio regionale 2007/2012";

RICHIAMATO il decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007 e successive modificazioni;

RICHIAMATA altresì la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici".

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il calendario per l'esercizio dell'attività venatoria nella regione Veneto per la stagione 2012/2013 così come riportato nell'**Allegato B**, facente parte integrante del presente provvedimento;
3. di disporre l'estensione anche alla stagione venatoria 2012-2013 degli indirizzi gestionali sperimentali per la caccia al Cinghiale (*Sus scrofa*) emanati con DGR n. 2088 del 03.08.2010;
4. di disporre la trasmissione alle Amministrazioni provinciali, alle Associazioni venatorie ed al Comando regionale del Corpo Forestale dello Stato di copia del presente provvedimento per quanto di competenza;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
6. di incaricare l'Unità di Progetto Caccia e Pesca dell'esecuzione del presente provvedimento;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
F.to Avv. Mario Caramel

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Luca Zaia